

**REGOLAMENTO
1^ COPPA ITALIA
FORENSE
DI PADEL**



**UNIONE SPORTIVA FORENSE
ITALIANA**

REGOLAMENTO DEL 1^ COPPA ITALIA FORENSE DI PADEL

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 La 1^ Coppa Italia di Padel è una manifestazione sportiva non agonistica organizzata dall'Unione Sportiva Forense Italiana, Ente per la promozione sportiva dell'Avvocatura.

Lo scopo espresso della Coppa è promuovere l'amicizia e lo sviluppo dei rapporti sociali nell'Avvocatura.

Art. 2 Tutti i partecipanti devono accettare il presente regolamento e ne sono tenuti all'osservanza. Esso vale come contratto di gioco.

Ogni squadra viene considerata solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 2055 C.C. per i danni arrecati:

- alle strutture ed ai materiali dati in utilizzo dal gestore dell'impianto sportivo;
- ai materiali dati in concessione dall'Unione Sportiva Forense Italiana e più in generale dal Comitato Organizzatore, nonché per le cose o persone terze rispetto all'Organizzazione;
- per gli eventuali danni a terzi arrecati con dolo o colpa;
- per gli eventuali danni d'immagine che la squadra o qualcuno dei propri membri dovesse arrecare con un proprio comportamento scorretto, contrario allo spirito della manifestazione e alle regole del presente regolamento.

Art. 3 La partecipazione è riservata, fatta salva la possibilità di deroga del Comitato Organizzatore, ai soggetti in possesso dei requisiti per assumere la qualifica di Socio Fondatore, Socio Effettivo Avvocato o Socio Effettivo Praticante come stabilito dall'art. 4 dello Statuto Nazionale dell'Unione Sportiva Forense Italiana.

Con l'iscrizione, ai fini assicurativi tutti i Giocatori, Dirigenti ed Allenatori saranno obbligatoriamente tesserati, previa sottoscrizione dell'apposito modulo con l'Unione Sportiva Forense Italiana come Socio Effettivo Avvocato e Socio Effettivo Praticante.

Tutti i giocatori, dirigenti ed allenatori saranno altresì tenuti, prima dell'inizio del Campionato a sottoscrivere apposita dichiarazione predisposta dal Comitato Organizzatore dove si conferma di essere in buona salute ed idonei allo svolgimento di attività sportiva ancorchè non agonistica, e di esonerare il Comitato Organizzatore e l'Unione Sportiva Forense Italiana da ogni forma di responsabilità per il proprio stato di salute.

Art. 4 La partecipazione alla Coppa è subordinata alla quota d'iscrizione, che deve essere versata con le modalità ed i termini previsti dal Comitato Organizzatore, sempre e comunque prima dell'inizio della prima gara della squadra in cui l'associato risulta essere iscritto, così come previsto dalla scheda tecnica allegata sub 1.

Il giocatore è inoltre tenuto a firmare il modulo d'esonero della responsabilità allegato sub 3.

Art. 5 Ogni giocatore è obbligato a partecipare esclusivamente con la squadra in cui risulta iscritto.

Art. 6 Ogni partecipante deve presentare ove richiesta dall'arbitro o dal Comitato Organizzatore un documento d'identità in corso di validità, che ne consenta il riconoscimento.

Art. 7 Tutte le gare della Coppa verranno omologate con Comunicato Ufficiale.

I Comunicati Ufficiali della coppa contenenti le omologazioni, comunicazioni e deliberazioni del Comitato Organizzatore, della Commissione di Garanzia e del Comitato dei Rappresentanti saranno

pubblicate sulla pagina Facebook Unione Sportiva Forense Italiana.

TITOLO II DELLE SQUADRE

Art. 8

Art. 9 Ogni squadra deve indicare all'atto dell'iscrizione un rappresentante che curi i rapporti con il comitato organizzatore, gli arbitri e gli altri organi della Coppa e rappresenti la squadra.

In caso di sua mancata indicazione o assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Capitano della squadra, indicato nel modulo d'iscrizione della squadra.

Art. 10 Il Rappresentante della squadra, così come individuato ai sensi dell'art. 9 del regolamento, ha facoltà di proporre alla Commissione di Garanzia reclamo contro le irregolarità verificatesi in una partita, riguardanti l'applicazione del presente regolamento entro 20 (venti) minuti dalla conclusione dell'incontro..

Decorso tale termine il ricorso è irricevibile.

La Commissione di garanzia provvede a dare risposta tassativamente alla decisione del reclamo ricevuto entro 30 (trenta) minuti.

In caso di particolare complessità della questione la Commissione può derogare con provvedimento motivato il termine di cui al precedente periodo.

TITOLO III DELLO SVOLGIMENTO DEL GIOCO E DELLA DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA.

Art.11 La Coppa sarà organizzata in tre categorie:

- 1) maschile, riservata esclusivamente a partecipanti di sesso maschile;
- 2) femminile, riservata esclusivamente a partecipanti di sesso femminile;
- 3) misto, con squadre che devono presentare in campo obbligatoriamente per tutta la durata degli incontri un soggetto di sesso maschile ed uno femminile;

Art. 12 Le regole di gioco applicate ove non espressamente derogate dal presente regolamento sono le "Regole del Padel" riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis – F.I.T.

La determinazione della squadra vincente verrà fatta sulla distanza di sei games con immediato "killer point" sul 5 – 5 e tie break a 7

Il tempo di attesa è sempre al massimo di quindici minuti, decorsi i quali la partita verrà persa a tavolino con risultato deciso dalla Commissione di Garanzia.

Per ragioni organizzative, sentito anche per via telematica in sede consuntiva il comitato dei rappresentanti, il Comitato Organizzatore può aumentare o diminuire la durata delle partite.

Art. 13 La determinazione della squadra vincente verrà fatta sulla distanza di sei games con immediato "killer point" sul 5 – 5 e tie break a 7

Il tempo di attesa è sempre al massimo di quindici minuti, decorsi i quali la partita verrà persa a tavolino con risultato deciso dalla Commissione di Garanzia.

Per ragioni organizzative, sentito anche per via telematica in sede consuntiva il Comitato dei rappresentanti, il Comitato Organizzatore può aumentare o diminuire la durata delle partite.

Art. 14 Ogni giocatore può sostituire ed essere sostituito un numero illimitato di volte, a gioco fermo, rispettando le regole di composizione delle squadre per lo svolgimento del gioco.

Art. 15 La bestemmia è punita tassativamente con l'espulsione e comporta un turno di squalifica.

Art. 16 La formula del Torneo verrà decisa in base al numero di squadre iscritte.

Art. 17 In caso di sospensione di una o più gare la Commissione di Garanzia di concerto con il Comitato dei rappresentanti ed il comitato organizzatore può decidere di modificare la formula della Coppa, tenendo conto delle partite fino a quel momento giocate ed alle classifiche che ne discendono. Contro tale decisione non è ammesso ricorso.

Art. 18 L'espulsione comporta la sospensione per almeno una partita successiva a quella in cui è stato comminato il provvedimento disciplinare.

La commisurazione della sanzione sarà decisa dalla Commissione di Garanzia.

La Commissione ha facoltà nei casi di squalifica per cui si reputi giusto un turno di sospensione, di sostituire tale sanzione con cinquanta euro di multa, ammettendo previo pagamento il giocatore nel turno successivo.

Il giocatore che in gare anche non consecutive riceva due ammonizioni osserverà un turno di squalifica. Scontato il turno di squalifica il giocatore che incorra nuovamente nell'ammonizione sarà squalificato per un ulteriore turno, successivo al partita in cui ha ricevuto l'ammonizione.

Art. 19 Per ogni incontro, l'arbitro designato o un delegato della Commissione di Garanzia provvederà alla redazione e alla trasmissione alla Commissione di Garanzia di un apposito referto, riportante il risultato della gara, e gli altri fatti di gioco su apposita modulistica predisposta dall'Organizzazione.

TITOLO IV

DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 20 E' istituita in seno all'organizzazione della Coppa una Commissione di Garanzia, con l'incarico di amministrare con indipendenza, trasparenza e lealtà, la Coppa.

Essa esercita la funzione disciplinare e di interpretazione autentica sulle questioni oggetto del presente regolamento, ad essa devoluta con ricorso da parte delle Squadre, ove esso non sia inammissibile per disposizione espressa del presente Regolamento.

I nominativi dei membri effettivi e supplenti devono essere resi note alle squadre con il comunicato ufficiale a norma dell'art. 7.

I membri possono essere effettivi o supplenti.

La Commissione deve sempre avere un numero dispari di membri effettivi.

Non possono fare parte della Commissione, nemmeno a titolo di membri supplenti coloro che abbiano preso parte al Torneo in qualità di calciatore, allenatore o dirigente.

Art. 21 La Commissione di Garanzia delibera con la presenza di almeno tre giudici, che devono essere resi noti nella sentenza.

Art. 22 I soggetti di cui all'art. 8 hanno diritto di proporre reclamo alla Commissione di Garanzia, previo versamento all'atto di proposizione dello stesso della tassa di reclamo pari ad euro cinquanta, che verrà restituita in caso di accoglimento del ricorso.

Il reclamo per fatti attinenti a presunte irregolarità riguardanti le partite devono essere proposti entro i termini di cui all'art. 11.

È facoltà di presentare senza vincoli reclami riguardanti tutte le altre violazioni del Regolamento non attinenti ai fatti di gioco.

La Commissione di garanzia deve decidere tassativamente il reclamo entro i termini dell'art. 11.

Il reclamo può essere proposto in forma scritta od orale, al Presidente della Commissione di Garanzia o in sua assenza ad un membro della commissione stessa o al Presidente del Comitato Organizzatore.

Se proposto in forma orale chi riceve il reclamo, ritiene valido il ricorso se proposto nei tempi di cui al secondo comma e se è stata versata la tassa di reclamo, formando verbale indicante il giorno e l'ora della proposizione dello stesso, e invita il ricorrente a esprimere per iscritto il reclamo e ad inviarlo al Presidente effettivo della Commissione di Garanzia entro un congruo termine.

Nel reclamo a pena di inammissibilità devono essere indicati chiaramente i motivi.

Il rifiuto all'invito di estensione scritta del reclamo, ne comporta l'irricevibilità.

Il Presidente può in caso di necessità ed urgenza differire l'estensione scritta del reclamo, fissando un termine e decidere prontamente la questione.

In tutti i casi in cui il ricorso non venga accolto la tassa di reclamo verrà devoluta al fondo della Coppa.

Negli altri casi la stessa verrà restituita alla squadra che lo ha proposto.

Ogni partecipante alla Coppa ha facoltà di proporre reclamo contro le irregolarità che riguardino il proprio stato di calciatore e le condizioni di partecipazione alla Coppa.

È sempre ammissibile il ricorso contro l'esclusione dalla Coppa, in quest'ultimo caso la Tassa di Reclamo non è dovuta.

TITOLO V DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 23 L'Unione Sportiva Forense Italiana indica i propri delegati che assumono la qualifica di Comitato Organizzatore.

Esso ha la funzione di organizzare e vigilare sul funzionamento della Coppa.

Nomina i membri della Commissione di Garanzia, e designa gli arbitri o i rappresentanti incaricati di raccogliere i referti.

Il Comitato Organizzatore potrà entro il 25 giugno 2024 decidere in via autonoma, senza preventiva consultazione del Comitato dei Rappresentanti determinare la "Formula" della Coppa, la durata delle partite ed il metodo di determinazione del punteggio di gara.

Art. 24 E' istituito in seno alla Coppa il comitato dei rappresentanti, che riunisce tutti coloro che ai sensi dell'art. 8 esercitano le funzioni di rappresentanza della squadra.

Ogni squadra può essere rappresentata alla riunione da un solo membro, che ha diritto di voto.

Il Comitato dei rappresentanti decide su tutte quelle questioni non devolute alla competenza del Comitato Organizzatore, o da esso delegate, anche in funzione consultiva, o della Commissione di Garanzia.

Fanno parte con diritto di voto della commissione dei rappresentanti anche i membri del Comitato Organizzatore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 La Commissione di Garanzia può a maggioranza dei propri membri effettivi, deliberare regolamenti attuativi che integrino le disposizioni del presente regolamento.

I regolamenti hanno efficacia dal momento in cui vengono pubblicati con il comunicato ufficiale a norma dell'art. 7 del presente regolamento.

Il Coordinatore del Comitato Organizzatore sotto propria responsabilità potrà dichiarare l'efficacia di quest'ultimi, dalla data della loro redazione, differendone la redazione per iscritto.

In questo caso il partecipante al Torneo che con buona fede dimostri di non poter venire a conoscenza delle disposizioni del regolamento orale, ha diritto di chiedere che gli effetti del regolamento si producano solo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 26 Nell'interpretare il presente regolamento si deve fare riferimento al significato letterale del termine nel linguaggio corrente.

Ove non fosse possibile attribuire al caso in esame alcuna interpretazione secondo regolamento è ammessa sia l'interpretazione analogica, che estensiva.

Art. 27 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Unione Sportiva Forense Italiana, all'ordinamento dello stato italiano.

ALLEGATI:

- 1) Scheda tecnica della Coppa Italia;
- 2) Modulo d'iscrizione della Squadra;
- 3) Dichiarazione di iscrizione, manleva e privacy per singolo giocatore/giocatrice.